



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO
Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 922510 - Telefax (039) 9225135
e mail protocollo@comune.lomagna.lc.it
posta certificata comune.lomagna.lc@halleycert.it
Partita IVA e C.F. 00504810136

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUOVO CAPO VII BIS “LE COMMISSIONI CONSILIARI”

Approvato con Deliberazione C.C. n. 55 del 23.09.2019

Art.15 bis: Istituzione, composizione e nomina delle Commissioni consiliari permanenti

1. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Consiglio comunale con propria deliberazione determina il numero e la composizione delle Commissioni consiliari permanenti. Il numero e la composizione possono essere sempre adeguati alle mutate esigenze che dovessero presentarsi nel corso della tornata amministrativa.
2. Nella stessa seduta in cui è adottata la deliberazione suddetta, o nell'adunanza successiva, il Consiglio comunale nomina i componenti delle Commissioni consiliari permanenti per la nuova tornata amministrativa, con votazione palese e complessiva. Con successive votazioni complessive e palesi, il Consiglio elegge i Presidenti e quindi i Vice Presidenti. Non è consentito il cumulo di più presidenze e vice presidenze. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un Consigliere, designato dai gruppi consiliari di minoranza. In caso di modificazione del numero e della composizione delle commissioni, come previsto al comma precedente, il Consiglio provvede ad aggiornare anche i membri delle Commissioni modificate.
3. I componenti di ciascuna Commissione sono nominati dal Consiglio comunale, previa designazione da parte dei Capigruppo, intesa ad assicurare la nomina con criterio proporzionale. Un Consigliere può far parte di più Commissioni.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere durante una tornata amministrativa, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale delibera la sostituzione.
5. Nel caso di impedimento temporaneo, il componente di una Commissione può trasferire le sue facoltà ad altro Consigliere dello stesso gruppo mediante delega scritta.
6. Il capogruppo consiliare può - in ogni caso - partecipare alle riunioni delle diverse Commissioni, con facoltà di sostituire, con diritto di voto, un membro assente del suo gruppo.
7. Il Sindaco e ciascun Consigliere possono partecipare alle riunioni di tutte le commissioni esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione tranne quello di voto.
8. L'espressione del proprio parere, in termini di voto, sull'argomento in trattazione compete esclusivamente al Presidente della commissione e ai commissari, ed è rispettosa della rappresentanza numerica di ciascun gruppo.
9. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Assessori, rappresentanti esterni di organi di partecipazione, di forze sociali, politiche ed economiche, nonché persone qualificate ritenute idonee a dare un contributo per l'esame di argomenti specifici.
10. I rappresentanti esterni di cui al comma precedente devono essere in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e dei caratteri di correttezza, competenza ed esperienza. Essi hanno diritto di parola e non di voto.
11. Nel caso che nello stesso giorno si verificano due o più commissioni in orari diversi, il commissario che partecipa a due o più commissioni ha diritto ad un gettone di presenza per ogni commissione.
12. Il gettone di presenza va comunque erogato a quei commissari che, da verbale, risultano essere presenti al momento in cui una riunione di commissione, regolarmente convocata, è stata sospesa per mancanza del numero legale.

Art.15 ter: Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono organi ausiliari consultivi del Consiglio comunale. Loro funzione essenziale è preparatoria degli atti di competenza del Consiglio comunale specie con riferimento allo svolgimento dei compiti d'indirizzo, di programmazione e di controllo politico e amministrativo attribuiti al Consiglio.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze per materia, le Commissioni esaminano preventivamente le proposte delle deliberazioni consiliari e formulano, in particolare:

- a) analisi di piani, programmi, atti generali e di indirizzo;
 - b) valutazioni dei rendiconti e altri atti di controllo della gestione del Comune, delle istituzioni, aziende e enti dipendenti;
 - c) indagini conoscitive su problemi di competenza consiliare e di interesse per la Comunità locale, loro deferite dal Consiglio;
 - d) proposte su argomenti di competenza consiliare da segnalare al Sindaco e alla Giunta che decidono sull'ulteriore sviluppo ed istruttoria, dandone comunicazione al Presidente della Commissione.
3. Le commissioni provvedono alle funzioni di cui alla lettera c) del precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio comunale con relazioni inviate al Sindaco e da questo illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente alla commissione, entro il termine fissato dal Consiglio comunale per l'espletamento dell'incarico.
4. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con il parere sia tecnico che di regolarità contabile, così come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza possibile.
5. La Giunta può sottoporre al Consiglio le proposte di particolare urgenza, senza preventivo parere della Commissione.
6. Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente con il Sindaco o l'Assessore competente per materia. In particolare, la competente Commissione deve fare in modo che il bilancio di previsione e il conto consuntivo siano esaminati in tempo utile affinché il Consiglio comunale possa approvarli nei termini di legge.

Art.15 quater: Convocazione e funzionamento delle Commissioni

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
2. In assenza di entrambi la riunione è presieduta dal Consigliere anziano presente.
3. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione,- in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei componenti della Commissione mediante richiesta scritta e motivata previa verifica che la stessa rientri nella competenza della Commissione.
4. Le Commissioni non possono, di norma, essere convocate nello stesso giorno e nella stessa ora in cui vi è riunione di altra Commissione, della Giunta comunale o del Consiglio comunale.
5. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente della Commissione – previo accordo con gli Assessori competenti per materia - mediante avviso scritto, da recapitarsi per posta elettronica ai commissari e ai capigruppo-, almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza, comprendendo il giorno di inoltro dell'avviso. In mancanza dell'indirizzo di posta elettronica l'avviso scritto sarà recapitato nei termini suddetti al domicilio dichiarato. In caso di urgenza, la Commissione è convocata, con preavviso di ventiquattro ore. Copia dell'avviso di convocazione delle Commissioni è pubblicata all'albo pretorio ed è inviato anche al Sindaco, ai Consiglieri comunali e agli Assessori.
6. In caso di riunione collegiale di più commissioni, ogni Presidente provvede a convocare la propria dando comunicazione della collegialità. La riunione sarà presieduta da uno dei Presidenti previo accordo verbale tra loro. In caso di dissenso la presidenza verrà assunta dal Presidente con maggior anzianità, definita secondo quanto prescrive l'art. 32 dello Statuto comunale per il Consigliere.

7. Nelle riunioni collegiali, qualora le presenze dei commissari di una o più Commissioni non raggiungessero il numero legale, la riunione può essere tenuta e ha validità per la Commissione o le Commissioni con il quorum previsto dal successivo punto 12.
8. La documentazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è depositata, presso i competenti uffici, a cura del Presidente della Commissione, almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei componenti della Commissione.
9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e forme di pubblicizzazione potranno essere proposte dal Presidente della Commissione.
10. Il Presidente dispone la seduta segreta quando la trattazione di un argomento comporta valutazioni delle qualità o dei comportamenti di persone, o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave danno agli interessi del Comune, oppure quando si debbano conoscere o comunque venire a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio. In quest'ultimo caso i commissari sono tenuti al segreto d'ufficio.
11. Il Presidente della Commissione, con il consenso unanime dei commissari presenti, può concedere la parola anche a cittadini elettori esterni alla Commissione, presenti, ancorché non invitati a partecipare.
12. La riunione della Commissione è valida quando i commissari presenti, rappresentano il 50% dei Consiglieri assegnati. Se manca il numero legale, trascorsi 30 (trenta) minuti, il Presidente ne fa dare atto nel verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.
13. I Commissari, esaminata la proposta di deliberazione consiliare, su invito del Presidente, esprimono la propria analisi e le conseguenti valutazioni; ciò sarà oggetto di sintesi da parte del Presidente, che formulerà la proposta di Parere da porre in votazione. La Commissione esprime il proprio Parere, con votazione palese e a maggioranza dei voti.
14. Per tutto ciò che non è previsto da questo articolo, si rinvia alle norme sul funzionamento del Consiglio comunale, in quanto compatibili.

Art.15 quinquies: Segretari e verbali delle Commissioni

1. Le operazioni della Commissione sono sintetizzate in apposito verbale da uno dei componenti la Commissione designato di volta in volta dalla Commissione stessa quale segretario.
2. Il Segretario redige il verbale sommario delle adunanze, il quale contiene:
 - a) l'elenco dei commissari presenti o loro delegati;
 - b) il parere deliberato dalla Commissione su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno, il cui testo è dettato dal Presidente al Segretario;
 - c) l'esito della votazione sul parere;
 - d) le dichiarazioni dettate dai componenti, quando essi espressamente richiedano che esse siano messe a verbale.
3. Spetta al Presidente assicurare il recapito degli avvisi di convocazione, raccogliere le pratiche degli argomenti da sottoporre alla Commissione e tenerle a disposizione dei componenti della Commissione. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al regolare funzionamento del collegio.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
5. Per le riunioni collegiali il verbale può essere unico, ma deve essere trascritto nel libro verbali di ogni Commissione interessata.
6. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei conti.

Art.15 sexies: Istituzione delle Commissioni speciali temporanee di indagine conoscitiva, di studio e d'inchiesta, e di garanzia

1. Su proposta motivata del Sindaco, o su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio comunale, nell'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 37 dello Statuto, può istituire commissioni di indagine conoscitiva o di studio, di inchiesta sull'attività amministrativa e commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia.
2. Quando l'iniziativa è del Sindaco essa assume la forma di una proposta di deliberazione circostanziata specie per quanto concerne i motivi e le finalità. Perfezionata la proposta con i pareri di legge e di regolamento, il Sindaco provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
3. Quando l'iniziativa è di almeno un terzo dei Consiglieri, questi ne fanno istanza scritta e circostanziata al Sindaco che, valutata la motivazione ed accertata la competenza del Consiglio a trattare l'argomento, dispone che sia formulata ed istruita nei modi indicati dal precedente comma 2, per la successiva iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. La deliberazione consiliare definisce i compiti della commissione e il termine entro il quale essa deve concludere i lavori e riferire al Consiglio. Il provvedimento, assunto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nomina i componenti della commissione, tenendo presente che per le commissioni d'inchiesta, di controllo e di garanzia, la presidenza va attribuita ad un esponente delle minoranze presenti in Consiglio comunale.
5. Alla commissione di inchiesta o d'indagine o di controllo sono attribuiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente, il Sindaco mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, connessi all'istruttoria. Al fine di acquisire gli elementi di conoscenza necessari, la commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio o della Giunta, del Revisore del conto, del Segretario comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in istituzioni, aziende speciali ed enti. La commissione, nelle audizioni si può avvalere di apparecchi di registrazione. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino a quando il Consiglio non avrà deliberato sulla relazione conclusiva presentata dal presidente. Fino a quel momento i componenti della commissione, i Consiglieri ed i soggetti uditi sono vincolati all'obbligo del segreto.
6. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che l'organo competente dovrà adottare entro un termine prestabilito.
7. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Responsabile del settore affari generali che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art.15 septies: Convocazione, funzionamento e verbalizzazione delle Commissioni speciali e temporanee

1. Per quanto riguarda le convocazioni, il funzionamento e la verbalizzazione delle commissioni speciali e temporanee, e il riconoscimento del gettone di presenza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti.